

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 692)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

e col **Ministro della Sanità**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Tutela delle novità vegetali

ONOREVOLI SENATORI. — La questione relativa alla tutela giuridica delle nuove varietà vegetali è da tempo all'esame dei competenti organi della pubblica Amministrazione tanto che, negli anni 1938-39, da parte dell'allora Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si era addivenuto alla formulazione di uno schema di provvedimento legislativo.

Sul piano internazionale la questione ha formato oggetto di studi e di dibattiti: pure a voler prescindere dai voti formulati da qualificate associazioni, quali l'AIPPI, la ASSISEL, eccetera, sta di fatto che il testo dell'articolo 1 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (Convenzione alla quale l'Italia partecipa dall'origine), nella formulazione riveduta nella Conferenza diplomatica di Lisbona del 30 ottobre 1958, statuisce che « la propriété industrielle s'étend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines ».

Dal testo di tale articolo risulta, pertanto, che per i Paesi facenti parte dell'Unione internazionale sorta dalla sopracitata convenzione, esiste un vero e proprio obbligo convenzionale di concedere una efficace protezione giuridica alle nuove varietà vegetali.

Ma a prescindere da ogni considerazione di ordine internazionale, è certo che la questione relativa alla protezione delle novità vegetali non poteva essere ulteriormente differita nel nostro Paese che presenta le condizioni ambientali più favorevoli per alcune colture e più sfavorevoli per altre.

È per l'Italia una esigenza vitale favorire ed incrementare la produzione agricola; ma la produzione agricola non si migliora e potenza soltanto con l'intensificazione delle colture, con le opere di bonifica, con la razionale concimazione dei terreni, con l'impiego migliore dei mezzi meccanici: occorre, anche, migliorare le specie agricole, crearne delle nuove più adatte a particolari condi-

zioni di ambiente e di clima e di maggiore rendimento.

Per raggiungere tali risultati sono necessari studi profondi, esperimenti lunghi e, sovente, dispendiosi.

L'Italia è la patria di scienziati e sperimentatori di rinomanza mondiale ai quali la umanità è debitrice di nuove specie di semi, di fiori, di frutta che hanno, alcune volte, prodotto autentiche rivoluzioni nella millenaria evoluzione delle specie vegetali.

È fuori dubbio che l'attività scientifica, la paziente ricerca degli sperimentatori siano meritevoli di un riconoscimento e di una protezione della legge. Ma occorre, d'altra parte, non dimenticare una fondamentale esigenza che, pur non essendo esclusiva del settore agricolo, è più sentita in tale campo; interessando l'agricoltura, l'alimentazione: quella, cioè, di stabilire un giusto equilibrio fra i legittimi interessi dei creatori delle nuove varietà vegetali e gli interessi, non meno legittimi, della collettività che ha il diritto di trarre beneficio dal contributo intellettuale di tutti i suoi membri.

La tutela giuridica delle invenzioni industriali è regolata, attualmente, dalle norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 febbraio 1940, n. 244.

Ritenuta, ormai, indilazionabile, la protezione legale delle invenzioni concernenti le novità vegetali, venne, in via preliminare, attentamente esaminata la questione se le norme giuridiche già esistenti fossero state, o meno, idonee e sufficienti allo scopo.

È da rilevare che la Commissione dei ricorsi che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è competente a decidere sui reclami prodotti dagli interessati avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, con sentenza del 9 aprile 1948, decidendo su di un ricorso presentato da certo Vieri Renzo, titolare di una domanda di brevetto rifiutata dall'Ufficio centrale competente, per una invenzione dal titolo: « Formazione di piante a più ceppi radicali distinti » accoglieva il ricorso stesso, ordinando il rilascio del relativo brevetto

ritenendo che, con l'articolo 12 del decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il legislatore, nel disporre che « possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale », non abbia inteso riferirsi all'industria in senso lato, comprendendo in essa anche i contributi che perfezionano la tecnica dell'industria agricola e, generalmente parlando, dell'agricoltura.

Confortato dall'autorevole interpretazione di un organo di giurisdizione speciale tanto qualificato, l'Ufficio centrale brevetti, in data 5 novembre 1951, concedeva un altro brevetto per una invenzione concernente un prodotto dell'industria del fiore reciso, particolarmente una pianta di rose a fiore rosso sangue, a vegetazione eretta.

Infine la Commissione mista italo-francese, sorta dagli accordi del 29 maggio 1948 ed avente fra l'altro la finalità di promuovere l'unificazione della legislazione sulla proprietà industriale in vigore nei due Paesi ricognobbe, in occasione della sessione di lavori svoltasi a Parigi dall'11 al 21 dicembre 1951, che nessun ostacolo sostanziale si opponeva affinché le invenzioni concernenti nuove varietà vegetali rientrassero nell'ambito della comune legislazione sui brevetti nei due Paesi.

Riconosciuto, pertanto, che la tutela giuridica delle invenzioni concernenti le piante rientrava, in principio, nelle norme già esistenti regolanti i diritti di brevetto la questione, dal punto di vista pratico, risultava notevolmente semplificata. Non si trattava infatti di costruire *ex novo* un sistema di norme idonee a regolare istituti nuovi, bensì integrare ed adeguare le disposizioni già esistenti alla specialità della materia da regolare.

Le Amministrazioni interessate e cioè i due Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi anche della collaborazione di esperti genetisti e costitutori redassero un primo schema di provvedimento legislativo, schema che venne esaminato ed approvato dal Comitato consultivo dell'ortoflorofruitticoltura nella riunione tenutasi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 13 ottobre 1950.

Il testo in parola venne successivamente diramato alle diverse Amministrazioni dello Stato per averne le necessarie adesioni e fu presentato al Parlamento nel corso della seconda legislatura (Atto Senato n. 1797).

Il provvedimento fu ripreso nella III legislatura (Atto Senato n. 246) assegnato alla 9^a Commissione permanente, fu esaminato e dato incarico all'onorevole Turani di predisporre la relazione all'Assemblea.

Questa relazione, essendo nel frattempo intervenuta la Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, prospettava la necessità di adottare un nuovo testo dell'articolo 1, in aderenza con i principi formulati dalla richiamata Convenzione. Detta relazione fu comunicata alla Presidenza del Senato il 30 giugno 1962, ma il relativo disegno di legge non fu più discusso.

Il testo ora riproposto è quello della predetta Commissione, con qualche modifica non sostanziale.

* * *

L'articolo 1 del provvedimento, per quanto concerne il primo comma, ha carattere interpretativo dell'articolo 12 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e chiarisce che, nella materia brevettabile definita dal suddetto articolo 12, rientrano anche le invenzioni concernenti il settore vegetale.

Si è ritenuto escludere dal campo della brevettazione, ai sensi della presente legge, le alghe, le muffe, i fermenti, i batteri e, in genere, tutti i protofiti, non sussistendo, per gli stessi, i presupposti che giustificano la particolare disciplina.

Il capoverso dell'articolo definisce il concetto di « novità vegetale » in aderenza con i principi della Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 per la tutela sul piano internazionale delle novità vegetali (sottoscritta anche dal nostro Paese) e analogamente a quanto per il settore delle invenzioni industriali è stabilito dall'articolo 12 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'articolo 5 del suddetto decreto del 1939 statuisce che, allorquando l'attuazione di invenzione brevettata implichi quella di in-

venzioni protette da precedenti brevetti, tale attuazione od utilizzazione è subordinata al consenso dei titolari dei brevetti precedenti. Si stabilisce, in altri termini, una particolare forma di dipendenza fra invenzioni collegate e brevettate in tempi successivi.

Tale principio male si sarebbe applicato alla materia regolata nel disegno di legge in quanto doveva considerarsi in diverso modo il caso di chi da una varietà vegetale da altri brevettata identifichi, isoli o riproduca una mutazione gemmaria o di altro genere spontaneamente manifestatasi nella varietà brevettata.

Amnesso, pertanto, il principio della brevettabilità di una varietà nuova ottenuta nel modo sopra specificato, si è voluto chiaramente affermare l'indipendenza del secondo brevetto da quello riferentesi alla varietà brevettata semprechè la riproducibilità della seconda avvenga in modo del tutto autonomo.

A tali principi e finalità è ispirato il comma sesto dell'articolo primo della emananda legge.

Notevole è, altresì, la portata del capoverso successivo che vieta la brevettazione dei procedimenti seguiti dal costituente per l'ottenimento della novità da brevettare.

Tale limitazione si spiega col fatto che i detti procedimenti (ibridazioni, innesti, selezioni, eccetera) sono già noti ed universalmente usati nella pratica agricola sicchè sarebbe stato estremamente pericoloso, oltre che inopportuno, ammetterne la brevettazione.

È noto, inoltre, che sovente il risultato finale conseguito dal costituente è dovuto, oltre che al procedimento e ai procedimenti seguiti per l'ottenimento della nuova varietà, anche a fattori imponderabili e non regolabili quali l'influenza dei fattori climatici, abilità personale del selezionatore, anomalie del materiale di propagazione, eccetera.

D'altra parte le varietà vegetali sono pur sempre materia vivente che, a differenza della materia inerte, è idonea ad autoprodursi mediante il materiale di propagazione. Da tale circostanza di fatto deriva che il procedimento seguito, anche se per ipotesi estremamente improbabile presentasse carattere di novità, non avrebbe pratica importanza per la riproduzione della varietà brevettata.

Di nessuna particolare illustrazione abbisogna l'articolo 2 del disegno di legge che conferma l'applicabilità delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di brevetti per invenzioni industriali alla speciale materia delle invenzioni concernenti novità vegetali.

Notevole, invece, è la portata dell'articolo 3 del disegno di legge nel quale viene delimitato l'ambito della protezione che la emananda legge accorderà alle invenzioni per novità vegetali.

L'articolo 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, statuisce che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, estendendosi tale facoltà anche al commercio del prodotto brevettato.

L'articolo 3 del disegno di legge, di evidente contenuto interpretativo della richiamata fondamentale disposizione del regio decreto n. 1127 del 1939, chiarisce, in funzione della speciale materia alla quale la norma deve applicarsi, che i diritti esclusivi derivanti dal brevetto si riferiscono, per quanto concerne le novità vegetali, alla produzione ed alla vendita del materiale di propagazione delle novità stesse.

Tale principio, oltre ad essere in armonia con la particolare caratteristica dei prodotti vegetali che, a differenza di quanto avviene nel campo dei prodotti industriali, si autoriproducono (da cui deriva la scarsa importanza per tale categoria di invenzioni, del procedimento seguito dal costituente per l'ottenimento della varietà brevettata) costituisce un giusto temperamento dei diritti attribuiti all'inventore con quelli della collettività, principio a cui si è fatto richiamo in precedenza.

Si è ritenuto infatti, che sarebbe stato pericoloso, in ogni caso eccessivo, attribuire al titolare del brevetto per una novità vegetale, il diritto di esclusiva sul prodotto brevettato sicchè qualsiasi coltivazione della varietà stessa non avrebbe potuto avvenire che in regime di licenza.

È noto, d'altra parte, che indipendentemente da ogni considerazione di tutela giuridica, la produzione e la vendita di materiali di propagazione selezionati e di alta qua-

lità costituisce, di fatto, una attività specializzata di determinate categorie di costitutori e di commercianti, ai quali i coltivatori fanno capo per soddisfare le esigenze delle proprie aziende agricole.

Pertanto la disposizione del primo comma dell'articolo in esame, mentre è atta ad assicurare all'inventore di una novità vegetale un giusto compenso per la sua attività creativa, tiene conto di una realtà economica già esistente.

Diverso è il caso delle piante di natura ornamentale e da fiore ove la utilizzazione economica si manifesta prevalentemente, con la coltivazione e la vendita del prodotto vegetale. Sono note, al riguardo, le minuziose precauzioni che vengono prese, nel campo dell'industria del fiore reciso dai coltivatori di piante da fiore, per rendere praticamente impossibile, agli acquirenti dei fiori, la riproduzione delle piante che rappresentano sovente il risultato di costose ricerche e di pazienti selezioni.

Per tali considerazioni il capoverso dell'articolo 3 estende i diritti esclusivi derivanti dalla brevettazione alla produzione ed al commercio della novità vegetale quando si tratti di piante aventi prevalentemente uso ornamentale.

Nella pratica dei costitutori e selezionatori di varietà vegetali è largamente diffusa la consuetudine di identificare una determinata varietà con denominazioni più o meno di fantasia, che, molte volte, nulla hanno a che vedere con la nomenclatura botanica del prodotto a cui si riferiscono. Tanto per fare degli esempi, nel settore dei cereali, acquistarono meritata ed universale fama certe specie di ibridi che, dai loro creatori, ebbero nomi di fantasia quali « Carlotta Strampelli », « Inallettabile Vilmorin » e, nel campo dei fiori « Gloria di Roma », « Concerto », eccetera.

Tali denominazioni hanno funzione identificatrice della novità vegetale presso i consumatori; la possibilità che, con la stessa denominazione potessero designarsi novità vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata, avrebbe costituito un elemento confusorio nella scelta e nell'apprezzamento dei consumatori.

Con la norma dell'articolo 4 si è preliminarmente sancito l'obbligo per l'inventore di adottare, per la novità che intende brevettare, una denominazione che deve essere indicata nella stessa domanda di brevetto.

Il capoverso dell'articolo in questione vieta a tutti l'uso della denominazione attribuita alla novità vegetale brevettata per designare piante della stessa specie, ma diverse dalla novità brevettata.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si vincola la concessione di un brevetto per novità vegetale al preventivo parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La disposizione suddetta, di cui è superfluo porre in evidenza i motivi di opportunità che l'hanno determinata, trova riscontro nel campo dei brevetti per invenzioni industriali, nella norma degli articoli 32 e 33 del più volte richiamato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che subordina la concessione di brevetti per invenzioni concernenti commestibili e bevande al preventivo favorevole parere del Consiglio superiore di sanità.

Con l'articolo 6 del disegno di legge si è inteso comminare la sanzione della decadenza dal diritto per il caso che non sia data attuazione all'invenzione, entro il periodo di tre anni dalla concessione del brevetto o di quattro anni dalla data di deposito della domanda; o che venga a mancare il materiale di propagazione o riproduzione della specie brevettata. Tale sanzione trova in parte la sua giustificazione nell'articolo 5 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che prevede, per la mancata attuazione di una invenzione brevettata, la sanzione della licenza obbligatoria; ed in parte si giustifica con le particolari caratteristiche della materia vivente, per cui la mancanza del materiale di propagazione e riproduzione rende impossibile la messa in coltivazione della varietà brevettata.

In altri termini si è codificato, con l'articolo in esame, il principio che la durata della protezione brevettuale non può eccedere il momento in cui la nuova varietà vegetale, per degenerazione od altri motivi, viene praticamente ad essere fuori delle possibilità di coltivazione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, che in deroga alla norma contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del più volte citato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, esclude la possibilità che possa dichiararsi nullo un brevetto di invenzione se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione, trova ampia giustificazione nella specifica materia.

Come si è chiarito in precedenza, nel campo delle novità vegetali la strada percorsa da chi, attraverso un complesso di operazioni è pervenuto ad isolare e rendere riproducibile e stabile una varietà di piante non è ripercorribile.

Anche a voler prescindere dalla pratica impossibilità di riprodurre identiche condizioni naturali di ambiente, la probabilità matematica di una fusione di cromosomi e di geni identica a quella che ha dato origine alla novità brevettata, è teoricamente infinitesimale, praticamente nulla.

Nella categoria di invenzioni che il provvedimento considera, la descrizione ha il solo scopo di costituire la prova del contributo di lavoro e di attività intellettuale dato dall'inventore, contributo che rappresenta la giustificazione del diritto esclusivo, limitato nel tempo, che l'ordinamento giuridico gli riconosce per la utilizzazione economica della sua invenzione.

Di particolare importanza sono le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del disegno di legge, regolanti l'istituto della licenza speciale per le invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana e del bestiame.

L'istituto della licenza speciale, già esistente in alcuni ordinamenti giuridici esteri sulla proprietà industriale, costituisce una novità per il diritto positivo italiano sui brevetti di invenzione.

D'altra parte l'enorme importanza di prodotti vegetali nella alimentazione umana e del bestiame hanno consigliato la formulazione delle disposizioni dei richiamati articoli al fine di contemperare i legittimi interessi dei titolari di brevetto per novità vegetali con quelli della collettività.

Riconosciuta, con l'articolo 7, la possibilità di ogni interessato di chiedere, in man-

canza di accordi contrattuali col titolare del brevetto, una licenza per l'uso non esclusivo della invenzione brevettata, ai competenti organi della pubblica Amministrazione, viene creato, con la norma dell'articolo 8 un apposito organo collegiale, tenuto ad esprimere parere, in via preliminare, sulla sussistenza della causa di pubblico interesse, che sola può giustificare la concessione di una licenza coatta, nonchè sulle diverse condizioni alle quali dovrà essere subordinata la concessione della licenza.

È assicurato, inoltre, il contraddittorio fra le parti interessate davanti alla Commissione amministrativa in modo che la stessa, nell'esprimere il parere, possa valutare le ragioni tutte addotte dagli interessati.

L'articolo 9 fissa la composizione della Commissione di cui sopra, la cui presidenza, conferita ad un magistrato, costituisce le migliori garanzie di imparzialità e di obiettività nel funzionamento.

Con l'articolo 10 viene stabilito che la concessione delle licenze speciali avviene con decreto interministeriale. Mentre il detto decreto, costituendo l'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione è soggetto al sindacato giurisdizionale della Giustizia amministrativa per motivi di legittimità, lo articolo 11, conformemente ai principi del nostro ordinamento giuridico, attribuisce all'autorità giudiziaria ogni controversia sulla misura del compenso dovuto dal titolare della licenza speciale, trattandosi di materia di diritti soggettivi.

Di nessun chiarimento abbisogna l'articolo 12 che corrisponde ai principi generali sulla materia.

L'articolo 13 del disegno di legge, senza innovare la procedura prevista dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si limita a stabilire che la espropriazione delle invenzioni concernenti novità vegetali, è disposta previo parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 14 fissa norme procedurali mentre l'articolo 15 tende ad integrare la composizione del ruolo tecnico del personale dell'Ufficio brevetti in funzione dei nuovi compiti demandati a tale organo dal disegno di legge.

L'articolo 16 dispone, infine, per le tasse da applicare per le licenze speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola od industriale.

Ai sensi della presente legge, si intendono per novità vegetali quelle, comunque ottenute, che corrispondono alle condizioni seguenti:

a) la novità vegetale deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) la novità vegetale deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanere così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) la novità vegetale, qualunque sia la origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni.

Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove colturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per la iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una novità vegetale possono essere di natura morfologica e fisiologica. In ogni caso essi debbono poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Allorchè la novità vegetale è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali.

Art. 2.

Sono applicabili alle invenzioni concernenti le novità vegetali le disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, e nel Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Art. 3.

I diritti di brevetto per novità vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione e riproduzione della novità brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio e alla introduzione nel territorio dello Stato della novità brevettata, quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, parti di piante e fiori destinati ad uso ornamentale.

Art. 4.

La novità vegetale formante oggetto di brevetto prende la denominazione datale dall'inventore, il quale è tenuto ad indicarla all'atto della presentazione della domanda.

È fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

Art. 5.

La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale accerta se,

allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, prima di concedere il brevetto, invia la descrizione dell'invenzione e gli altri documenti presentati dal richiedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del brevetto non esime chi attua l'invenzione dalla osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia agricola e sanitaria.

Art. 6.

Il brevetto decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione del brevetto stesso o quattro anni dal deposito della relativa domanda o, se dopo tale periodo, l'attuazione è stata sospesa per tre anni.

Egualemente decade il brevetto nei casi in cui non venga assicurata, per la novità brevettata, la riproducibilità fedele dei suoi caratteri distintivi o non venga mantenuta la disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della novità stessa.

Non è applicabile ai brevetti concernenti le novità vegetali la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 7.

Salvo accordi con il titolare del brevetto e indipendentemente dalla attuazione da parte del medesimo, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

Le domande di licenza debbono essere dirette all'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio, che ne dà comunicazione al titolare del brevetto.

Art. 8.

Le domande di cui al precedente articolo sono sottoposte all'esame della Commissione, di cui all'articolo seguente, che, valutati

i motivi di pubblico interesse che ne consigliano la concessione, esprime parere, sentite le parti interessate che ne abbiano fatta richiesta, sulla durata della licenza, sulle garanzie e sulle altre eventuali condizioni per il rilascio della licenza stessa.

Il licenziatario deve corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato dalla suddetta Commissione.

Nel caso che il titolare del brevetto conceda l'uso del medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza speciale, le stesse condizioni si estendono di pieno diritto anche ad essa.

Art. 9.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ed è composta:

da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal Ministro di grazia e giustizia che la presiede;

da un avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

dal direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore di un istituto di sperimentazione agraria designato dal Ministro della agricoltura e delle foreste;

da un direttore generale del Ministero della sanità designato dal Ministro;

dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

da un professore ordinario di facoltà agraria di un'Università, designato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, addetto all'Ufficio centrale brevetti, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 10.

La licenza speciale è accordata con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Le licenze concesse sono annotate nel registro dei brevetti e comunicate alle parti interessate.

Art. 11.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica della concessione della licenza, le parti che non accettano il compenso determinato nel decreto ministeriale, possono proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria per la determinazione dell'equo compenso.

L'atto di opposizione alla liquidazione del compenso deve essere notificato tanto all'altra parte, che al Ministro dell'industria e del commercio.

L'azione non sospende l'efficacia della licenza che potrà essere utilizzata dal richiedente, a condizione che questi provveda al deposito del compenso fissato nel decreto di concessione presso un istituto di credito, alle condizioni che verranno stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 12.

La concessione della licenza speciale non pregiudica l'esercizio dell'azione giudiziaria circa la validità di essa o del brevetto e dei diritti che ne derivano.

Art. 13.

L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le invenzioni riguardanti le novità vegetali, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29

giugno 1939, n. 1127 in materia di brevetti per novità vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'Ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cura di chi promuove il giudizio.

Ove non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la Commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

Art. 15.

Ai posti di esaminatore del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede anche con la laurea in scienze agrarie, naturali o forestali.

Art. 16.

Al n. 136 della Tabella All. A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« a) per la domanda di licenza speciale per novità vegetale, lire 10.000;

b) per ciascun anno di durata della suddetta licenza speciale, lire 5.000 ».

Si applicano, in quanto compatibili con quelle contenute nella presente legge, le disposizioni a carattere fiscale dettate nelle note marginali al suddetto n. 136 della tabella.